

FAQ

Normativa nazionale DSA

(Alcuni quesiti fanno riferimento alla Normativa in vigore nella regione Veneto)

a cura di

Dott.ssa Doriana Binotto

Psicologa esperta nella psicopatologia dell'apprendimento

Prima versione - novembre 2014



Indice

DIAGNOSI DI DSA	3
1-Chi può redigere una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) valida in Veneto?.....	3
2-Le diagnosi di DSA hanno una scadenza?.....	3
3-Entro quando può essere consegnata la documentazione di diagnosi di DSA?.....	3
4-Esiste un elenco dei Centri Privati Accreditati dalla Regione Veneto che possono rilasciare diagnosi di DSA valide ai fini della Legge 170?	3
PDP: PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO	4
5-La redazione del PDP è obbligatorio?	4
6-Entro quando deve essere predisposto il PDP?	4
7-Chi deve redigere il PDP?	4
8-Nella stesura del PDP è obbligatorio il raccordo con la famiglia?	4
9-I genitori devono firmare il PDP?	5
10-Come si può procedere nel caso in cui i genitori non siano concordi con quanto deciso dal consiglio di classe sul PDP?	5
11-Attivare un percorso didattico individualizzato e personalizzato per uno studente DSA significa che gli obiettivi di apprendimento ministeriali sono diversi dai compagni?	5
12-Lo studente con DSA può seguire una programmazione per obiettivi minimi?.....	6
13-Uno studente DSA può essere bocciato alla scuola secondaria (scuola media e scuola superiore)?	6
SCREENING E SEGNALAZIONE DI SOSPETTO DSA DA PARTE DELLA SCUOLA.....	7
14-I docenti sono obbligati a segnalare la presenza di un possibile DSA?	7
15-Le prove per valutare la possibile presenza di un DSA adottate da molte scuole (progetti di screening o individuazione precoce DSA in prima o seconda primaria) forniscono risultati certi di esclusione di un DSA?	7
16-Nel caso in cui le prove per la “dislessia” o altri DSA effettuate a scuola diano esito negativo (non conferma del sospetto DSA), è utile valutare uno studente negli anni successivi se permangono difficoltà?	8
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DA PARTE DELLA SCUOLA (METODOLOGIE DIDATTICHE, ESAME DI STATO, INVALSI, LINGUE STRANIERE, PRIVACY, VECCHIE CIRCOLARI)	9

17-Un insegnante può adottare metodologie sconsigliate nelle “Linee guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA”?	9
18-Come sostengono gli alunni con DSA le prove INVALSI?	9
19-Quali aiuti sono previsti per gli studenti con DSA in sede di Esame di stato?	10
20- Qual è la differenza tra esonero e dispensa dalla lingua straniera e quali implicazioni nello svolgimento dell'Esame di stato e nell'ottenimento di un diploma?	11
21-Il latino può essere considerato una lingua straniera?	12
22-È obbligatorio porre a conoscenza dei compagni della presenza di uno studente con DSA tra i compagni?	12
23-Sono ancora valide le circolari ministeriali diffuse prima della Legge 170?	12

DIAGNOSI DI DSA

1-Chi può redigere una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) valida in Veneto?

Per la certificazione della diagnosi e il profilo funzionale è possibile rivolgersi presso il servizio ospedaliero pubblico, ovvero i Servizi di Neuropsichiatria Infantile o i Servizi per l'età evolutiva dell'Ulss territoriale con impegnativa del pediatra o con la mediazione delle istituzioni scolastiche, oppure direttamente presso una struttura privata iscritta all'Elenco regionale degli enti privato autorizzati all'emissione della diagnosi di DSA (Legge 8 ottobre 2010, n. 170 170/2010; Legge regionale 4 marzo 2012 n. 16; Accordo Stato Regioni n. 140 del 25 luglio 2012). La diagnosi, in entrambi i casi, può essere redatta solo ed esclusivamente da un neuropsichiatra infantile o da uno psicologo esperto di DSA.

Da giugno 2014 non è possibile ottenere la convalida, presso un servizio Ulss, di una diagnosi redatta presso struttura privata non iscritta all'Elenco regionale.

2-Le diagnosi di DSA hanno una scadenza?

I disturbi specifici di apprendimento hanno carattere evolutivo, ovvero, si modificano in base all'età e alla gravità pur essendo permanenti anche in età adulta, pertanto, è scorretto definire una "scadenza" diagnostica, meglio è invece considerarne la "validità" in termini di reale rappresentazione del livello di compromissione dato dal disturbo. Attualmente, in Veneto, una diagnosi è valida fino al termine del ciclo scolastico in corso, ovvero, è necessario un aggiornamento al passaggio tra un ciclo scolastico e quello successivo. Per quanto concerne le tempistiche si ritiene che l'aggiornamento diagnostico sia consegnato alla futura scuola entro giugno dell'anno precedente, in particolare nel caso in cui sia previsto l'esonero della lingua straniera.

3-Entro quando può essere consegnata la documentazione di diagnosi di DSA?

La documentazione di diagnosi di DSA (certificazione di DSA e profilo funzionale) deve essere consegnata dalla famiglia alla scuola il prima possibile per consentire al consiglio di classe di attivare un piano didattico personalizzato (PDP) entro tre mesi dalla ricezione.

Nella circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 che riporta a pag. 3 che "**Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico**, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012)."

4-Esiste un elenco dei Centri Privati Accreditati dalla Regione Veneto che possono rilasciare diagnosi di DSA valide ai fini della Legge 170?

L'elenco aggiornato è disponibile sul sito della regione Veneto all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/sanita/disturbi-specifici-dellapprendimento-dsa>

PDP: PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

5-La redazione del PDP è obbligatoria?

L'art. 5 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011 stabilisce: "La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate." Nelle Linee Guida DSA è specificato che tale documentazione "può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato" (par. 3.1 pag. 8). Pertanto, se da una parte si può decidere se identificarlo con il nome di Piano Didattico Personalizzato oppure no, dall'altra c'è di fatto l'obbligo di redigere un documento che contenga quanto indicato nelle linee guida ovvero: "dati anagrafici dell'alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione personalizzate." .

Nella regione Veneto gli istituti scolastici utilizzano la forma del Piano Didattico Personalizzato.

6-Entro quando deve essere predisposto il PDP?

Nelle Linee Guida DSA, è specificato che "la scuola predisporre, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico documentazione dei percorsi didattici" (par. 3.1 pag. 8). Si ritiene che, per analogia, nel caso in cui la diagnosi sia consegnata in tempi successivi, la stesura del PDP sia di fatto obbligatoria entro tre mesi dalla consegna della documentazione clinica alla scuola.

Nel caso in cui la famiglia abbia già avviato la procedura diagnostica, si deve far riferimento anche alla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 che riporta a pag. 3: "Pervengono numerose segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell'anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono."

Si rammenta che, solo nel caso in cui la documentazione clinica sia consegnata alla scuola durante l'ultimo anno di ciascun ciclo scolastico (classe terza scuola secondaria di primo grado e classe quinta scuola secondaria di secondo grado), in base alla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 (pag. 3), in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012).

7-Chi deve redigere il PDP?

La redazione del PDP è di competenza della scuola. Ogni istituzione scolastica organizza in modo autonomo le modalità di stesura del PDP.

8-Nella stesura del PDP è obbligatorio il raccordo con la famiglia?

Nel par. 3.1 (pag. 8) delle Linee Guida DSA è indicato: "Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni

su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.”. Inoltre, nel par. 6.5 (pag. 24 e seguenti) è indicato che la famiglia “condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili”. La risposta al quesito è sì.

9-I genitori devono firmare il PDP?

Il PDP è un documento scolastico che va sottoscritto dalla famiglia come presa visione, così come gli altri documenti scolastici (ad es. la pagella), tenendo comunque presente quanto indicato al punto precedente. I genitori possono richiederne copia con lettera formale firmata e protocollata presso la segreteria della scuola.

10-Come si può procedere nel caso in cui i genitori non siano concordi con quanto deciso dal consiglio di classe sul PDP?

Spesso capita che i genitori insistano per ottenere l’applicazione di tutti gli strumenti previsti dalla normativa, dimenticando che il PDP deve essere elaborato in base alle caratteristiche dello studente e in base alla diagnosi. Nel caso in cui la famiglia non concordi sulle tipologie di strumenti compensativi o le misure dispensative che il Consiglio di Classe ritiene invece utili o, anche non utili per lo studente, è consigliabile indicare tale disaccordo nel PDP a tutela di entrambe le parti, a seconda dei casi, ad esempio inserendo una dicitura come la seguente: “Il Consiglio di Classe ritiene che l’utilizzo del computer per tutte le attività di scrittura non sia uno strumento compensativo indicato, in quanto lo studente non presenta lentezza nella scrittura, né un numero di errori ortografici tale da compromettere i risultati scolastici, ma la famiglia lo ritiene invece necessario pertanto si consente il suo utilizzo” oppure “Il Consiglio di Classe ritiene che l’utilizzo del computer per tutte le attività di scrittura sia uno strumento compensativo indicato, in quanto lo studente presenta lentezza nella scrittura e un numero di errori ortografici tale da compromettere i risultati scolastici, ma la famiglia non concorda con l’utilizzo di tale strumento, pertanto non è stato inserito come strumento compensativo”. In tali casi è consigliabile la lettura del documento insieme ai genitori, nonché la firma di entrambe le parti a conferma dell’accordo.

11-Attivare un percorso didattico individualizzato e personalizzato per uno studente DSA significa che gli obiettivi di apprendimento ministeriali sono diversi dai compagni?

I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi compresi all’interno delle indicazioni curriculari nazionali tenendo presenti il livello e le modalità di apprendimento degli studenti con DSA. Anche qualora vengano adottate misure dispensative il livello degli obiettivi ministeriali previsti nei percorsi individualizzati e personalizzati non deve essere ridotto.

La didattica individualizzata ha lo scopo di far raggiungere allo studente con DSA gli obiettivi comuni a tutta la classe, mentre la didattica personalizzata ha lo scopo di accrescere i suoi punti forza. Fornire strategie sul metodo di studio o attivare percorsi di recupero specifico rientrano tra gli interventi individualizzati, in

quanto consentono allo studente DSA di raggiungere gli obiettivi dei compagni. L'utilizzo di mediatori didattici come schemi, mappe concettuali durante una spiegazione frontale è invece un intervento personalizzato poiché sfrutta le abilità visive che, negli studenti DSA, sono spesso più sviluppate rispetto a quelle verbali. In sintesi, quando si parla di personalizzazione e individualizzazione degli obiettivi, non significa che lo studente studia "meno argomenti", ma che gli deve essere data la possibilità di apprendere nonostante la presenza del disturbo.

12-Lo studente con DSA può seguire una programmazione per obiettivi minimi?

Nell'ordinamento scolastico non esiste una programmazione per obiettivi minimi. Esiste una personalizzazione degli obiettivi e delle azioni (sempre all'interno delle Indicazioni Nazionali), che la scuola può mettere in atto. La programmazione differenziata è riservata, nella sola scuola superiore, agli alunni con disabilità (L. 104) escludendo, di fatto, la possibilità di ottenere un diploma, bensì un attestato di frequenza scolastica (art.13 del D.P.R. n.323/1998). Anche nella Circolare BES si fa riferimento a progettazioni didattico-educative calibrate su livelli minimi attesi per le competenze in uscita e non di obiettivi minimi riferiti ai programmi ministeriali.

13-Uno studente DSA può essere bocciato alla scuola secondaria (scuola media e scuola superiore)?

Numerose sono le sentenze dei T.A.R. (Tribunali Amministrativi Regionali) che annullano la mancata ammissione alla classe successiva deliberata dai Consigli di classe di studenti con DSA. Le motivazioni sottostanti tali sentenze sono la stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato) generica o carente di alcune parti previste dalla normativa, la mancanza di individualizzazione e personalizzazione didattica e la non adozione di strumenti compensativi e misure dispensative. Tutto ciò premesso, si ritiene che la non ammissione alla classe successiva, qualora non fossero raggiunti da uno studente le competenze previste dalla normativa in vigore, sia da considerarsi legittima soltanto qualora il Consiglio di classe abbia messo correttamente in atto quanto previsto dalla norma vigente in materia di disturbi specifici di apprendimento. A tal proposito si suggerisce di prendere visione quanto indicato in risposta al quesito numero 10.

SCREENING E SEGNALAZIONE DI SOSPETTO DSA DA PARTE DELLA SCUOLA

14-I docenti sono obbligati a segnalare la presenza di un possibile DSA?

L'articolo 2 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011 precisa: "... *le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante l'applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile disturbo specifico di apprendimento ...*". Pertanto la risposta al quesito è sì, purché la segnalazione sia giustificata da un'effettiva evidenza di difficoltà persistente nonostante gli interventi didattici di recupero.

15-Le prove per valutare la possibile presenza di un DSA adottate da molte scuole (progetti di screening o individuazione precoce DSA in prima o seconda primaria) forniscono risultati certi di esclusione di un DSA?

Si specifica che le prove somministrate nelle scuole hanno lo scopo di monitorare l'andamento delle abilità e delle competenze scolastiche, non hanno finalità diagnostiche neppure qualora la somministrazione venga affidata a specialisti come psicologi dell'apprendimento o logopedisti. L'esito di tali prove consente di stabilire il livello di competenza specifica (in lettura, scrittura,...) degli alunni in una classe, ma anche e soprattutto quali siano i bambini che necessitano una didattica mirata finalizzata al recupero di difficoltà. Se le prove vengono somministrate dopo gli interventi di recupero, consentiranno anche di valutare i progressi ottenuti o la persistenza delle difficoltà. La normativa (art. 2, D.M. 5669 del 12 luglio 2011) prevede che la segnalazione ai genitori di sospetto DSA debba essere effettuata qualora il bambino presenti persistenti difficoltà "... *nonostante l'applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato ...*" e non fa alcun riferimento alle prove di screening.

Si specifica inoltre che il "Quaderno Operativo" dell'Ufficio Scolastico Regionale Veneto, ovvero, il protocollo d'intesa per le attività di identificazione e intervento precoce dei casi di sospetto DSA all'ultimo anno della scuola dell'infanzia e al primo anno della scuola primaria, sottoscritto il 10 febbraio 2014 tra URS e Regione Veneto, indica a pagina 10 al punto 5 la seguente specifica: "È assolutamente necessario evitare l'attivazione del percorso diagnostico sulla base dei risultati di singole prove di "screening" proposte a tutti gli alunni di una classe o di una scuola. Pertanto, nessuna comunicazione alla famiglia predisposta dalla scuola potrà essere presa in considerazione per l'attivazione del percorso diagnostico da parte dei servizi sanitari competenti, se fondata sulle sole risultanze individuali di uno screening scolastico senza esplicitare tempi e dettagli nonché esiti del percorso di potenziamento." Ciò conferma che la semplice somministrazione di prove di screening non è di per sé criterio che accerta o giustifica la presenza di un sospetto DSA.

Per rispondere nello specifico al quesito, si precisa che la presenza o meno di un disturbo è quindi data esclusivamente dall'esito di una valutazione specialistica neuropsicologica, effettuata presso un Servizio Ulss dell'età evolutiva o presso altra struttura iscritta all'Elenco dei soggetti privati autorizzati dalla Regione Veneto, non da una prova di screening effettuata a scuola.

Si suggerisce quindi che, nonostante i progetti di screening non abbiano rilevato difficoltà, nel caso in cui un insegnante o un genitore non noti un miglioramento significativo delle competenze scolastiche carenti (nella

lettura, scrittura e/o calcolo) dello studente o del figlio a seguito di interventi di recupero mirati, **a qualunque livello di classe scolastica**, è opportuno un approfondimento specialistico per evitare una diagnosi tardiva.

16-Nel caso in cui le prove per la “dislessia” o altri DSA effettuate a scuola diano esito negativo (non conferma del sospetto DSA), è utile valutare uno studente negli anni successivi se permangono difficoltà?

Assolutamente sì, poiché, come indicato nella risposta al quesito precedente, le prove di screening non hanno finalità diagnostiche e può capitare che un DSA non venga correttamente individuato.

L'approfondimento è suggerito qualora permangano le difficoltà come gli errori fonologici nella scrittura (scambi di suoni come ad esempio f/v, oppure b/d, t/d), la lentezza o gli errori nella lettura, la lentezza nella scrittura e le difficoltà di calcolo mentale o di memorizzazione delle procedure del calcolo scritto.

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DA PARTE DELLA SCUOLA (METODOLOGIE DIDATTICHE, ESAME DI STATO, INVALSI, LINGUE STRANIERE, PRIVACY, VECCHIE CIRCOLARI)

17-Un insegnante può adottare metodologie sconsigliate nelle “Linee guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA”?

Per rispondere al quesito si presenta la normativa che sancisce e spiega il significato della “libertà di insegnamento”.

-L'art. 1 del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994 afferma: “... ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere ... la piena formazione della personalità degli alunni... E' garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica,...”.

L'art.1, comma 2 del Regolamento dell'autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999) stabilisce: “L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.”

L'art. 1 della Legge quadro (Riordino dei cicli dell'istruzione) 300 del 10 febbraio 2000 stabilisce: “Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, ...”.

Si evince che la libertà di insegnamento, come *autonomia didattica e libera espressione culturale del docente*, deve attuarsi **nel rispetto del diritto degli alunni al raggiungimento di un successo formativo** inteso sia come crescita della persona, sia come competenze e capacità. Pertanto l'adozione di un metodo di insegnamento sconsigliato dalla Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento non rispecchia l'obbligo, richiesto al docente, di garantire un successo formativo agli studenti in difficoltà e non assicura pari opportunità di sviluppare competenze. Si precisa che le Linee guida forniscono indicazioni a partire dalla scuola dell'infanzia e pertanto non si riferiscono solo agli studenti con diagnosi di DSA, bensì a tutti gli studenti in quanto “*le metodologie didattiche adatte per i bambini con DSA sono valide per ogni bambino, e non viceversa*” (par. 4 pagina 10 Linee Guida DSA).

18-Come sostengono gli alunni con DSA le prove INVALSI?

Nelle prove INVALSI **finalizzate al Sistema Nazionale di Valutazione** (classe II e V primaria, classe II scuola secondaria secondo grado) la scuola può somministrare la prova ai DSA come meglio crede, purché non infici la prova degli altri: se, ad esempio, ritiene necessaria la lettura ad alta voce delle consegne dovrà

collocare l'alunno in un'aula separata mentre, se lo studente usa un computer con sintesi vocale, saranno sufficienti delle cuffie. Le prove degli alunni con DSA non vanno conteggiate nella valutazione d'istituto. Le scuole possono richiedere all'INVALSI l'invio dei risultati individuali degli allievi con DSA che abbiano partecipato alle prove INVALSI, solo se i predetti allievi hanno sostenuto le prove formulate dall'INVALSI e non quelle eventualmente personalizzate dalla scuola.

Lo svolgimento delle prove INVALSI durante l'**Esame di Stato** conclusivo della scuola secondaria di primo grado è invece disciplinato dalle istruzioni trasmesse con circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012, contenente indicazioni a carattere permanente. Ogni anno vengono comunque forniti ulteriori indicazioni per i candidati, interni o privatisti, con disturbi specifici di apprendimento o con altri bisogni educativi speciali, in analogia a quanto previsto per i candidati all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

19-Quali aiuti sono previsti per gli studenti con DSA in sede di Esame di stato?

La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal successivo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico* – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale - considerati gli elementi informativi forniti di singoli Consigli di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). In particolare, la Commissione prende in esame le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base di tale specifica documentazione e di tutti gli elementi forniti dai Consigli di classe, la Commissione predispone adeguate **modalità di svolgimento delle prove scritte e orali**, prevedendo alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno il clima durante l'esame. Nello svolgimento delle **prove scritte**, ivi compresa la prova scritta a carattere nazionale, gli studenti DSA **potranno utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato** o da altra documentazione, redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011 e potranno usufruire di **dispositivi per l'ascolto dei testi della prova** registrati in formati "mp3". Per la **piena comprensione del testo delle prove scritte**, la Commissione può anche prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, **di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte**. Per i candidati che utilizzano la **sintesi vocale**, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze **nelle lingue straniere**, di **adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma**. Ai candidati può essere consentita la **utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno** o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

I candidati con DSA che superano l'Esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all'università, salvo nel caso di esonero dalla lingua straniera (vedi risposta al quesito successivo).

20- Qual è la differenza tra esonero e dispensa dalla lingua straniera e quali implicazioni nello svolgimento dell'Esame di stato e nell'ottenimento di un diploma?

La circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 precisa che “l'“esonero” riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la “dispensa” concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.”. Nel caso di esonero **non viene rilasciato un diploma** bensì un attestato di frequenza scolastica (art.13 del D.P.R. n.323/1998).

Nel caso in cui non sia prevista né la dispensa, né l'esonero, le prove scritte di lingua straniera devono essere progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA (art. 6 DM. 5669 del 12 luglio 2011).

DISPENSA: In base al DM. 5669 del 12 luglio 2011 “si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

Durante **l'Esame di stato**, per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, **con la sola dispensa dalle prove scritte di lingue straniere**, la Commissione predispone una prova orale sostitutiva di tali prove scritte nell'ambito del colloquio pluridisciplinare

ESONERO: Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, **possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione** di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

Durante **l'Esame di stato**, gli studenti con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con **esonero dall'insegnamento delle lingue straniere**, e che siano stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, potranno sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate sarà indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

21-Il latino può essere considerato una lingua straniera?

Il latino non può essere considerato una lingua straniera. Una nota ministeriale del 2007 (4674 del 10-5-07) equiparava latino e greco alle lingue straniere, ma è stata espressamente abrogata nell'articolo 10 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011: *“Con l'entrata in vigore del presente Decreto si intendono non più applicabili le disposizioni impartite con la Circolare ministeriale n. 28 del 15 marzo 2007 e con la Nota ministeriale n. 4674 del 10 maggio 2007”*.

22-È obbligatorio porre a conoscenza dei compagni della presenza di uno studente con DSA tra i compagni?

Nelle Linee Guida DSA è indicato esplicitamente che la famiglia deve autorizzare tutti i docenti del Consiglio di Classe, nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso, ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente. Pertanto la risposta al quesito è no; ciononostante si suggerisce che la condivisione delle difficoltà dello studente DSA con i compagni faciliti per il docente l'applicazione di quanto previsto dalla normativa. Qualora ciò non sia possibile, ad esempio quando uno studente preferisce non divulgare la sua situazione, è il docente stesso che deve individuare il metodo migliore per rispettare la sua privacy, applicando ugualmente quanto previsto dalla normativa. Si consiglia agli insegnanti di indicare tutte le decisioni su tale argomentazione nel PDP, come suggerito al punto .

23-Sono ancora valide le circolari ministeriali diffuse prima della Legge 170?

Per rispondere si riporta quanto indicato nell'articolo 10 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011.

“Con l'entrata in vigore del presente Decreto si intendono non più applicabili le disposizioni impartite con la Circolare ministeriale n. 28 del 15 marzo 2007 e con la Nota ministeriale n. 4674 del 10 maggio 2007””.

Per suggerimenti o segnalazioni: doriana.binotto@gmail.com

Versione del documento: novembre 2014

Documento gratuito, vietata la vendita, vietata la riproduzione dei testi senza il consenso dell'autrice.

“FAQ Normativa Nazionale DSA” è un documento gratuito redatto a cura della Dott.ssa Doriana Binotto, psicologa esperta nella psicopatologia dell'apprendimento. Sono riportate opinioni personali ed informazioni che, seppur esposte e trattate con la massima scrupolosità, possono non essere esaustive della materia trattata e non prescindono dalla necessità di un riscontro con le disposizioni normative vigenti. L'autrice non è responsabile dell'accuratezza, completezza e correttezza delle informazioni rese disponibili né dell'utilizzo che viene fatto delle suddette informazioni da parte del lettore, non rispondendo di eventuali responsabilità direttamente ed indirettamente connesse alla loro consultazione ed al loro utilizzo. Pertanto l'autrice non è responsabile dei danni dovuti ad errori, incompletezza, mancanza di attualità delle informazioni fornite, possibili incomprensioni delle stesse e/o dei danni dovuti a un utilizzo improprio e scorretto. Ciò che si legge non può in nessun caso essere considerata una consulenza psicologica o legale.